

N. 2189-340-691-2190-2733-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2189

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 21 dicembre 2001 (v. stampato Senato n. 375)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**FASSONE, AYALA, MASSIMO BRUTTI, CALVI, MARITATI, BOCO,
CARELLA, ANTONINO CARUSO, MAGISTRELLI, RIPAMONTI,
TOIA, ZANCAN**

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 gennaio 2002

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 26 marzo 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2189. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 340, 691, 2190 e 2733 si vedano i relativi stampati.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 340, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACCO, DUCA, RUGGIERI, PISAPIA

Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare
e dell'amministratore di sostegno

Presentata il 30 maggio 2001

n. 691, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURCO, VIOLANTE, BOLOGNESI, ADDUCE, ANGIONI, BATTAGLIA, BONITO, BELLINI, CALZOLAIO, CARBONI, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, COLUCCINI, CRISCI, DI SERIO D'ANTONA, FILIPPESCHI, GAMBINI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, KESSLER, LABATE, LUCÀ, LUCIDI, LULLI, LUMIA, MANCINI, MARAN, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MOTTA, NIEDDU, NIGRA, OLIVIERI, OTTONE, PETRELLA, PISA, POLLASTRINI, PREDÀ, QUARTIANI, ROTUNDO, RUZANTE, SANDI, SERENI, TOLOTTI, TRUPIA, ZANOTTI, ZUNINO

Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

Presentata il 12 giugno 2001

n. 2190, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare
e dell'amministratore di sostegno

Presentata il 18 gennaio 2002

n. 2733, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIMA, ANNUNZIATA, ANTONIO BARBIERI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BOATO, BRUSCO, BULGARELLI, CAMO, CARBONELLA, CENTO, CUSUMANO, DE FRANCISCIS, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, GIACCO, GIULIETTI, LION, SANTINO ADAMO LODDO, PECORARO SCANIO, SANDI, SPINI, TIDEI, ZANELLA

Norme in materia di *trust* a favore di soggetti portatori di *handicap*

Presentata il 10 maggio 2002

(Relatore: **MAZZONI**)

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2189, già approvata dal Senato,

rilevato che le disposizioni da essa recate incidono su materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nulla osta sulle proposte di legge abbinate.

(Parere espresso l'8 maggio 2002)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2189 e abb., approvata dal Senato;

ricordato il parere già espresso l'8 maggio 2002 sulla proposta di legge 2189 adottata come testo base,

esaminate le modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo base,

rilevato che queste ultime incidono su materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 18 febbraio 2003)

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

premesso che:

gli oneri risultanti dall'articolo 13, comma 2, del testo della proposta di legge, pari ad euro 3.720.000 a decorrere dal 2002, non

corrispondono a quelli stimati dalla relazione tecnica predisposta dal Governo, determinati nella misura di euro 2.074.485 per l'anno 2002 e di euro 4.148.970 a decorrere dal 2003;

il provvedimento non determina inoltre nuovi o maggiori oneri per l'anno 2002, in quanto i tempi prevedibili per l'approvazione della proposta di legge in esame (superiori a quelli ipotizzati dalla relazione tecnica) nonché il termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, fissato dall'articolo 20 in 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, non consentono l'applicazione nell'anno 2002 dei benefici fiscali stabiliti dall'articolo 13, comma 1;

gli oneri a regime quantificati dalla relazione tecnica, come emerso nel corso dell'esame del provvedimento, risultano per altro sottostimati in misura annua pari ad euro 96.000;

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia individuata una modalità di copertura finanziaria, nelle forze previste dall'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, che risulti coerente con l'ammontare annuo delle minori entrate quantificate dalla relazione tecnica a decorrere dal 2003, incrementato di euro 96.000.

(Parere espresso l'11 settembre 2002)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2189,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 26 febbraio 2003)

PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di

legge n. 2189 Sen. Fassone e abb., recante « Disposizioni in materia di tutela di persone non autosufficienti », già approvata dal Senato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 29 maggio 2002)

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge n. 2189 Sen. Fassone e abb., recante « Disposizioni in materia di tutela di persone non autosufficienti », già approvata dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso l'11 febbraio 2002)

PARERI DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminate le proposte di legge n. 340 e abbinate, recanti disposizioni in materia di tutela di persone non autosufficienti, esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 18 aprile 2002)

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2189, adottata come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione, esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 13 febbraio 2003)

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189
APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha la finalità di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone in tutto od in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

ART. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia ».

ART. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

« CAPO I. — Dell'amministrazione di sostegno.

ART. 404. — (*Amministrazione di sostegno*). — La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica **ovvero a causa dell'età avanzata**, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere **adeguatamente alla cura della propria persona** o dei propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno,

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha la finalità di **tutelare**, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, **le persone prive in tutto o in parte** di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. *Identico:*

« CAPO I. — Dell'amministrazione di sostegno.

ART. 404. — (*Amministrazione di sostegno*). — La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere **ai** propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

ART. 405. — (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*). — Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

ART. 405. — (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*). — Il giudice tutelare provvede **entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta** alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

ART. 406. — (Soggetti). — Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

ART. 407. — (Procedimento). — Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 406. — (Soggetti). — *Identico.*

ART. 407. — (Procedimento). — *Identico.*

beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

ART. 408. — (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). — La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella scelta, il giudice tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato dall'interessato, ovvero dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello, il parente entro il quarto grado.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

ART. 408. — (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). — La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, **mediante** atto pubblico o scrittura privata autenticata. **In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.** Nella scelta, il giudice tutelare **preferisce**, ove possibile, **il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.**

Identico.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

ART. 409. — (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). — Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

ART. 410. — (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). — Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere **nel corso della gestione e deve tempestivamente informare** il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, **e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi**, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

ART. 409. — (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). — **Il beneficiario conserva la capacità da agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.**

Identico.

ART. 410. — (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). — *Identico.*

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere **nonché** il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Identico.

ART. 411. — (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). — Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione all'amministrazione di sostegno è equiparata all'interdizione ed all'inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, **non** si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

ART. 412. — (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). — Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto

ART. 411. — (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). — *Identico*.

Identico.

Identico.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

ART. 412. — (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). — *Identico*.

che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

ART. 413. — (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). — Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione ».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: « prima dell'approvazione » sono sostituite dalle seguenti: « prima che sia decorso un anno dall'approvazione ».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

« CAPO II. — Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale ».

ART. 413. — (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). — *Identico* ».

2. *Identico*.

3. *Identico*.

ART. 4.

Identico.

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 414. — (*Persone che possono essere interdette*). — Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione ».

ART. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: « possono essere promosse dal coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente ».

ART. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 ».

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408 ».

ART. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: « del co-

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

niuge, » sono inserite le seguenti: « della persona stabilmente convivente, ».

ART. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

« Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore ».

ART. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare ».

ART. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

CAPO III

NORME DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E FINALI

ART. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30

ART. 9.

1. *Identico.*

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

CAPO III

NORME DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E FINALI

ART. 12.

Identico.

marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

« ART. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 3.720.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30

ART. 13.

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro **4.244.970** a decorrere dall'anno **2003**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. *Identico.*

ART. 14.

Identico.

marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno ».

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

« ART. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno ».

ART. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: « curatore » sono inserite le seguenti: « , amministratore di sostegno ».

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: « e dell'inabilitazione » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno ».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). — Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione ».

ART. 18.

1. All'articolo 686 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *b*), al numero 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno ».

2. All'articolo 689 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera *a*), numero 8, le parole: « , quando l'interdizione o l'inabilitazione è stata revocata » sono sostituite dalle seguenti: « , quando l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno sono state revocate ».

ART. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: « procedimenti cautelari, » sono inserite le seguenti: « ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti ».

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 20.

Identico.

€ 0,52



14PDL0043250